



CAPITOLATO SPECIALE

GARA AGGREGATA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANOPOLE PRESAPONATE PER LE ESIGENZE DELLA ASST DI PAVIA (MANDATARIA) E DELLA ASST DI VIMERCATE (MANDANTE).

CIG 7066997E66



INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	7
ART. 7 – VERIFICHE	7
ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE.....	8
Art. 9 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE	8
ART. 10 - FASI DI ESECUZIONE	9
ART. 11 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE.....	9
ART. 12 – SUBAPPALTO.....	9
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	9
ART. 14 - SICUREZZA	9
ART. 15 - SCIOPERI	10
ART. 16 - PENALITA'	11
ART. 17- RISOLUZIONE.....	12
ART. 18 – RECESSO	12
ART. 19 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.....	12
ART. 20 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI	12
ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	17
ART. 23 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI	17
ART. 24 – GARANZIE DEFINITIVE.....	17
ART. 25 – SPESE, IMPOSTE E TASSE	18
ART. 26 – R.U.P. e D.E.C.....	19
ART. 27 – FORO COMPETENTE.....	19
ART. 28 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	19



ART. 29 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	19
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI	20
ART. 31 – PATTO DI INTEGRITA' E CODICE ETICO	20
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI	20

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale è la fornitura di manopole presaponate per il lavaggio e l'igiene degli utenti ricoverati presso le strutture delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di Pavia e di Vimercate (di seguito, rispettivamente, "mandataria" e "mandante", e, congiuntamente, "Aziende appaltanti").

Il dispositivo oggetto della presente procedura di gara deve essere rispondente ai requisiti generali previsti dalla Direttiva 93/42/CEE e dagli adeguamenti contemplati dalla 2007/47/CE (dispositivo medico di classe 1).

Specificatamente, il dispositivo per la detersione dell'utenza deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, ossia:

- deve essere monouso, con polsino elasticizzato o avente forma anatomica che ne garantisca l'aderenza alla mano dell'operatore;
- latex free;
- deve essere di taglia unica;
- deve essere prodotta con materiale biaccoppiato assorbente/impermeabile con grammatura di minimo 50 gr/m²;
- la dimensione della spugnetta insaponata non deve essere inferiore al 40 % della superficie del lato adibito;
- la spugna deve essere imbevuta con detergente ad estratti naturali a ph 5,5, (senza petrolati e/o derivanti chimici), clinicamente testato;
- non necessita di risciacquo dopo l'utilizzo.

Per quanto attiene al confezionamento del prodotto, sulla base degli standard normativi, si richiede che il confezionamento primario debba possedere le seguenti caratteristiche:

- ogni dispositivo deve essere confezionato in singola una busta sigillata di materiale plastico;
- in ogni busta ci deve essere il manuale di istruzione in lingua italiana.

Per quanto attiene alle modalità del confezionamento secondario, sulla base degli standard normativi, si richiede che il confezionamento secondario debba possedere le seguenti caratteristiche:

- le buste sigillate devono essere contenute in scatole di cartone, sulle quali debbono essere riportate le seguenti informazioni:
 - la descrizione dei prodotti contenuti e/o codice di identificazione;
 - il riferimento alla Direttiva 93/42/CEE e simbolo di conformità alla stessa (marchio CE);

- la quantità;
- il nome o marchio dell'azienda produttrice o del fornitore;
- la data di fabbricazione;
- il numero del lotto;
- le condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Si precisa che per le caratteristiche omogenee e standard del prodotto oggetto della fornitura, non si è rilevata la necessità di prevedere la suddivisione in lotti della presente procedura d'appalto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto in favore dell'ASST di Pavia avrà durata pari a n. 36 mesi, a far tempo dalla data di effettiva assegnazione della fornitura.

Per quanto riguarda l'ASST di Vimercate, si comunica che l'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto decorrerà dal 01.01.2019 fino alla scadenza naturale del rapporto contrattuale.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Il contratto si concluderà comunque anticipatamente qualora l'importo economico venga ad esaurirsi prima del termine di scadenza naturale del medesimo.

Le Aziende appaltanti si riservano sino d'ora - nell'eventualità di ritardo nelle pratiche per l'indizione della nuova gara - di proseguire nella fornitura contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, se non più favorevoli alle medesime Amministrazioni, fino al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto della fornitura comprensivo dei fabbisogni delle Aziende appaltanti, ammonta complessivamente ad € 242.381,25 Iva esclusa, di cui:

- € **207.000,00**, Iva esclusa, per la parte di competenza dell'**ASST di Pavia**, per il periodo di 36 mesi;
- € **35.381,25**, Iva esclusa, per la parte di competenza dell'**ASST di Vimercate**, per il periodo di 18 mesi.

Per la fornitura di che trattasi, non si riscontrano rischi d'interferenza. I relativi costi sono pertanto pari ad € zero.

Si precisa che nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà delle Aziende Appaltanti variare in aumento o in diminuzione le quantità della fornitura oggetto della presente procedura concorsuale, in ragione delle effettive necessità, conformemente a quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale, nel contratto ed in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. L'aggiudicatario (di seguito: "Aggiudicatario" o "Fornitore") si impegna ad effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte e con ogni cura, a garantirla per tutta la durata del contratto nonché ad eseguirla nel rispetto dei tempi e dei luoghi che verranno concordati in sede contrattuale.

L'Aggiudicatario deve assicurare la fornitura puntuale di tutto quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale.

Specificatamente, i quantitativi dei prodotti dovranno essere forniti, di volta in volta, su richiesta dei magazzini e/o uffici preposti delle Aziende Appaltanti.

Gli oneri di trasporto, consegna e scarico del materiale sono a carico del Fornitore e da intendersi ricompresi nel prezzo offerto.

La consegna dovrà avvenire nei normali orari di servizio presso i magazzini preposti al ritiro della merce, i quali verranno comunicati di volta in volta dalle Aziende Appaltanti.

L'ordine del materiale verrà inviato a mezzo e-mail o telefax dagli uffici e/o magazzini richiedenti e la data di invio farà fede per stabilire i termini di consegna.

Si specifica che i termini e le quantità verranno di volta in volta segnalate nel singolo ordine, in ogni caso il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'ordine inviato dall'ufficio e/o magazzino richiedente.

In caso di richieste urgenti il fornitore dovrà provvedere non appena ricevuto l'ordine.

Qualora, durante il periodo di validità contrattuale, non si verificassero esigenze da parte delle Aziende Appaltanti di acquistare il dispositivo medico oggetto della presente procedura di gara, il Fornitore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata somministrazione.

Per ogni consegna, il Fornitore deve presentare, agli addetti dei Magazzini delle Stazioni Appaltanti, la documentazione di trasporto prevista dalla legge vigente.

Il Fornitore, inoltre, dovrà precisare sul documento di trasporto il numero d'ordine, il codice articolo e la destinazione della merce.

Gli imballaggi dovranno rispondere alle speciali normative vigenti in materia, come specificato al precedente art. 1 del presente Capitolato Speciale.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Le modalità di affidamento della fornitura in oggetto sono specificatamente contenute nel Disciplinare di gara.

Si procederà all'affidamento della fornitura mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e la facoltà di non procedere



all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche rilevate in sede di gara risultino eccessivamente onerose.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa.

Infine si specifica che il prezzo determinato all'atto dell'aggiudicazione sarà comprensivo di tutti i costi per la fornitura e per l'intera durata dell'appalto il Fornitore si impegna a mantenere fisso ed invariato il prezzo proposto nella propria offerta.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Azienda aggiudicataria è tenuta:

- a garantire che tutto il materiale fornito sia conforme alla normativa vigente di riferimento, come previsto all'art. 1 del presente Capitolato Speciale;
- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalle Aziende Appaltanti nell'intento di non recare intralcio all'attività delle stesse, rispettando i regolamenti aziendali circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- a consegnare il materiale entro n. 10 giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta, ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato e, in difetto di ciò, le Aziende Appaltanti saranno costrette ad applicare le penali previste all'articolo 16 del presente Capitolato Speciale;
- a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, dati e documenti inerenti le Aziende Appaltanti di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione dell'appalto;
- a rispettare ogni normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative.
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari.

ART. 7 – VERIFICHE

Le Aziende Appaltanti provvederanno ad effettuare le dovute verifiche di rispondenza quantitativa tra ordinato e consegnato.

Qualora la merce non corrispondesse ai requisiti prescritti dal presente Capitolato Speciale e dalla normativa vigente in materia, le Aziende Appaltanti avranno il diritto di contestarla e quindi di respingerla al Fornitore, il quale dovrà provvedere al ritiro a proprie spese e dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro il più breve tempo possibile, in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività delle Aziende Appaltanti.



Resta ben inteso che il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, l'Aggiudicatario ha l'obbligo, a richiesta delle Aziende Appaltanti, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE

Nel caso di rifiuto da parte del Fornitore a procedere alla sostituzione del materiale respinto, al momento della consegna, o che dovesse risultare difettoso durante l'utilizzo, le Aziende Appaltanti potranno, a loro insindacabile giudizio, provvedere direttamente all'acquisto, scorrendo la graduatoria di gara, di eguali quantità e qualità del prodotto, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o danno.

Allorché le forniture siano state respinte tre volte, anche se non consecutive, le Aziende Appaltanti avranno il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al Fornitore dei maggiori oneri conseguenti all'assegnazione della fornitura ad altra ditta.

Quando la merce fornita, anche se accettata per esigenze urgenti, risultasse non rispondente ai requisiti prescritti, le Aziende Appaltanti ne daranno comunicazione al Fornitore ed effettueranno, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.

Art. 9 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato Speciale, dagli altri atti di gara e dal contratto. Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore delle Aziende Appaltanti e in danno del Fornitore.

La Aziende Appaltanti, a loro volta, si impegnano a mettere a disposizione del Fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del Fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile alle Aziende Appaltanti eccezione di sorta.



ART. 10 - FASI DI ESECUZIONE

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di ogni singola Azienda Appaltante darà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fornendo al Fornitore tutte le direttive necessarie al riguardo.

E' opportuno che dell'avvio dell'esecuzione venga redatto apposito verbale (firmato dal D.E.C. delle singole Aziende appaltanti e dal Fornitore).

L'aggiudicazione definitiva è sottoposta ad un periodo di prova di 30 giorni al termine del quale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aziende Appaltanti invierà al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) apposita relazione circa il superamento di detto periodo.

Si specifica che tale periodo di prova è ricompreso nei 36 (trentasei) mesi di durata del contratto.

Il D.E.C. è tenuto al controllo delle prestazioni dell'appalto ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Le Aziende Appaltanti provvederanno a fornire all'Aggiudicatario ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia comunque inerente le prestazioni oggetto del contratto.

L'Aggiudicatario non sarà responsabile di eventuali danni o quant'altro dovesse essere conseguenza di un'informazione incompleta o mancante.

Le Aziende Appaltanti si impegnano altresì a collaborare fattivamente con l'Aggiudicatario per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, alla scadenza del contratto con ogni Azienda appaltante, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità prescritte dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda, pertanto, per l'intera disciplina.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del credito dell'Aggiudicatario, di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., è regolata da quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14 - SICUREZZA

Le Aziende Appaltanti hanno provveduto alla redazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, del Documento Unico Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), (pubblicato unitamente alla documentazione di gara) indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante del Concorrente e allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa



da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.

L'Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale verrà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Azienda Appaltante e dovrà contenere le informazioni richieste dall'ufficio competente.

Le Aziende Appaltanti si riservano fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritengano inadeguato, nel corso della durata del contratto.

Le Aziende Appaltanti si impegnano a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto nei documenti di valutazione rischio delle Aziende Appaltanti.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata dell'appalto, in Euro 0.00.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'Aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'Aggiudicatario medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

A tal fine, per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i Concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (Busta Amministrativa), un Documento di Valutazione dei Rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori.

ART. 15 - SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con le Aziende appaltanti.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alle Aziende Appaltanti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.



L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

Le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

ART. 16 - PENALITA'

Le Aziende Appaltanti verificheranno periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiveranno un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, le Aziende Appaltanti provvederanno a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Fornitore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalle Aziende Appaltanti non coperto dall'importo delle penali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare le Aziende Appaltanti applicheranno le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dal presente Capitolato Speciale, le Aziende Appaltanti applicheranno la penale dell'importo di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo da porre in detrazione sulle fatture in pagamento;
- in caso di consegna di prodotti non aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e/o risultanti difettosi durante il loro utilizzo o impiego, come stabilito nel presente Capitolato Speciale, le Stazioni Appaltanti applicheranno la penale dell'importo di € 250,00 per ogni inadempienza contestata;
- in caso di consegne di quantitativi non congrui rispetto all'ordine, tali da consentire la ordinaria attività dei reparti, le Aziende Appaltanti applicheranno la penale dell'importo di € 100,00 per ogni difformità riscontrata;
- in caso di recidiva le Aziende Appaltanti si riserveranno la facoltà di applicare a carico dell'Aggiudicatario, per ogni inadempienza un ulteriore importo di Euro 250,00.



L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza le Aziende Appaltanti a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto delle Amministrazioni al risarcimento di ogni eventuale danno.

Qualora l'importo massimo della penale applicata risultasse superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, è facoltà del R.U.P. proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione delle Aziende appaltanti verso l'Aggiudicatario per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a ciascuna Azienda Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame da ciascuna Azienda Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 17- RISOLUZIONE

Le Aziende Appaltanti potranno risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 18 – RECESSO

Le Aziende Appaltanti possono ricorrere all'istituto del recesso nel rispetto della disciplina di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 19 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

In caso di fallimento dell'Esecutore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D. Lgs. 159/201, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 20 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, le Aziende Appaltanti corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tali corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Aggiudicatario provvederà quindi ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei lavori eseguiti unitamente alla documentazione inerente al servizio effettuato.

Qualora il soggetto Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

L'Aggiudicatario si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Aggiudicatario del presente Capitolato Speciale, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Aziende appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta delle Aziende appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che *"l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*.



E' obbligatorio da parte dell'Aggiudicatario emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato all'Aggiudicatario la nuova procedura da rispettare.

Si porta a conoscenza, inoltre, che la ASST di Pavia ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Stazione. L'Aggiudicatario, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST di Pavia devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Codice iPA:	azosp_pv
Codice Univoco Ufficio:	VPNIOX
Nome dell'Ufficio:	UO_ECONOMICO_FINANZIARIA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02613080189
Partita Iva:	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le Aziende appalti dovranno riportare:

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:



- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del Documento Di Trasporto per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

La ASST di Vimercate si riserva di indicare in sede di sottoscrizione del contratto i riferimenti per la fatturazione elettronica a proprio favore.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alle Aziende appaltanti, su appositi moduli che saranno consegnati all'Aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alle Aziende appaltanti entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alle Aziende appaltanti, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:



- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalle Aziende Appaltanti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove han sede le Aziende appaltanti o l'Amministrazione concedente.

Le Aziende Appaltanti verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le Aziende Appaltanti procederanno alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall'ASST nonché le eventuali penali.

La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi contenute nell'art. 5 della suddetta legge.



ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'Aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende Appaltanti tratterranno senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni.

L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alle Aziende Appaltanti e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

ART. 23 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende Appaltanti e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalle Aziende Appaltanti che emaneranno gli opportuni provvedimenti.

ART. 24 – GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le Aziende appaltanti possono richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.



Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Le Aziende Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le Aziende Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta del Fornitore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Aziende Appaltanti.

La garanzia deve prevedere che il foro competente per qualsiasi controversia o contestazione sia il Foro del Tribunale Ordinario di Pavia.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 25 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a carico totale dell'Aggiudicatario.

ART. 26 – R.U.P. e D.E.C.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel Dirigente Responsabile dell'U.O.S.D. Gare, mentre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), verrà individuato in fase di aggiudicazione dalle Aziende Appaltanti.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Pavia, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.

ART. 28 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' altresì facoltà delle Aziende Appaltanti verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'Aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

Ove le Aziende Appaltanti ritenessero di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il Fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative delle Aziende Appaltanti dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

ART. 29 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Azienda Aggiudicataria del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Azienda, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità



ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai Concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal citato Decreto.

ART. 31 – PATTO DI INTEGRITA' E CODICE ETICO

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionale", di cui alla D.R.G. del 30 gennaio 2014, n. X/1299, e ad acquisire conoscenza del Codice Etico adottato dalle Aziende appaltanti, consultabile sui siti aziendale www.asst-pavia.it, prendendone atto e impegnandosi all'integrale rispetto delle regole e dei principi in essi espressi, mantenendo indenne l'ASST di Pavia da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto dei medesimi.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionale", costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente di risarcimento del danno.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio, per insindacabili motivi, senza diritto per i partecipanti ad indennizzo o altro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 19.12.1999 n. 554, dal D.M. 19.04.2000 n. 145, dal D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)



Per specifica accettazione degli articoli:

4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32 del presente Capitolato Speciale ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
